



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N 109 del 23/04/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Risultati

Giustizia Sportiva

1. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA ROMA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 8 Giornata - R				GIRONE C - 8 Giornata - R			
AISA CALCIO A.S.D.	- LA SBOFARDA FC	0 - 2		ATLETICO COLLEFERRO 2	- ZAGAROLO CALCIO	3 - 2	
(1) ATLETICO UNION ROMA	- CINQUESTELLESPO RT AR.L.	3 - 0		(1) C.U.S. ROMA TOR VERGATA	- REAL MONTELANICO	1 - 2	
BASTOGI	- G. CASTELLO	0 - 0		FRASSATI ANAGNI	- SPORT ARTENA CALCIO	3 - 2	
GARBATELLA 1920	- AC TRE FONTANE S.R.L.	15 - 0		NUOVA TREV I	- KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D	1 - 2	
GORILLA	- BERTONI CALCIO	0 - 4		REAL TORRE MAURA	- LUCKY JUNIOR	3 - 3	
PINETO UNITED	- VIGOR MELLIS	5 - 1		(1) VILLA GORDIANI	- POL. SOC. CASTELLINSIEME	3 - 2	
PRENESTINO	- SPORT LAB 75	1 - 5		(1) - disputata il 18/04/2026			

(1) - disputata il 18/04/2026

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
(1) ACROS 2008	- ASS.SPORT.PONTE DI NONA	0 - 2	
(1) ATLETICO ACILIA A.R.L.	- VIS BRACCIA NO F.C.	V.D.G.S.	
BRACCIA NO CALCIO	- POL. PIAN DUE TORRI	3 - 1	
CALCIO 90	- TUSKER ROMA A.S.D.	1 - 4	
(1) FC GDZ CAMPAGNANO	- IMPERIUM ROMA	0 - 6	
GIOCHIAMOLA SEMPRE	- POLISPORTIVA SACROFANO	4 - 3	
LEOCON	- PALMAROLA CLUB A R.L.	4 - 2	

(1) - disputata il 18/04/2026

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-RM-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R				GIRONE B - 8 Giornata - R			
ATLETICO FOCENE	- VIRTUS MARINA SAN NICOLA	1 - 2		AUDACE GENAZZANOSANVITESE	- CYNTHIA 1920	1 - 2	
CITTA DI ACILIA	- CORTINA SPORTING CLUB	2 - 0		CASTELVERDE CALCIO ARL	- F.C. GRIFONE SOCCER	2 - 4	
FORMELLO CALCIO C.R.	- OLIMPIUS ROMA	0 - 5		COLONNA	- ARICCIA CALCIO	2 - 4	
FREGENE MACCARESE CALCIO	- FORTE BRAVETTA	1 - 2		VIS S. MARIA DELLE MOLE	- VJS VELLETRI	1 - 1	
VIS BRACCIA NO F.C.	- TRIGORIA	2 - 10		VIVACE GROTTAFERRATA 1922	- C.S.V. BRED A S.S.D.R.L.	3 - 1	

GIRONE C - 8 Giornata - R				GIRONE D - 8 Giornata - R			
(1) LEDESMA ACADEMY	- TIBER CLUB A.S.D	4 - 1		AQUILOTTI LAZIO C5	- FC GROTT E CELONI ROMA VII	1 - 2	
MENTANA	- A FERRARIS VILLANOVA 1956	3 - 2		(1) ATLETICO	- LIBERI NANTES A.S.D.	11 - 0	
NOVA 7	- ELIS A.R.L.	3 - 0		(1) GARBATELLA 1920	- FUTBOL TALENTI	V.D.G.S.	
(1) S. FRANCESCA CABRINI 98	- ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL	2 - 3		MYSP	- GORILLA	4 - 2	
SETTEVILLE CASEROSSE	- PRO FIANO A.S.D.	V.D.G.S.		VIRTUS TORRE MAURA	- BORGATA TOR SAPIENZA	0 - 3	
VIRTUS PIONIERI	- SANTA LUCIA CALCIO	1 - 1		VIS CASILINA	- O.M.C. ROMA	1 - 0	

(1) - disputata il 19/04/2026

(1) - disputata il 19/04/2026

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig.ra Laura NERONI MERCATI con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. EGIDIO CARLOMAGNO nella seduta del 22 Aprile 2026:

TERZA CATEGORIA ROMA C11

GARE DEL 12/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOCIETA' PRO CALCIO CERVETERI PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ASS.SPORT.PONTE DI NONA - ASD PRO CALCIO CERVETERI DEL 12/4/2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.104 del 16.04.2026;
decide quanto segue.

La Società PRO CALCIO CERVETERI ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante in quanto nella partita in esame la Società PONTE DI NONA schierava in campo i Signori DE SANTIS GIUSEPPE, MARTINI GIANMARCO e SCARABOTTI FEDERICO i quali risultavano da C.U. 94 del 19/03/2026 (pag.5) squalificati per una gara effettiva. La richiedente evidenziava che la Società PONTE DI NONA nella giornata antecedente a quella in esame effettuava un turno di riposo e in quella precedente ancora giocava con una Società "fuori classifica".

Dagli atti degli esami risulta infatti che il giorno 22/03/2026 si disputava la gara tra VIS BRACCIANO la quale effettivamente risulta essere fuori classifica e l' ASS.SPORT.PONTE DI NONA. Visto l'art. 21 comma 4 secondo cui: "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art.10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva."

Giungevano a questo Giudice le controdeduzioni da parte della Società PONTE DI NONA la quale, tuttavia, evidenziava a suo dire erronei riferimenti ad articoli del C.G.S. senza entrare nel merito della irregolarità commessa.

Giova ricordare che questo Giudice è tenuto a rispondere in merito a ciò che comporta l'effettiva irregolarità della gara senza obbligo di analizzare i richiami giuridici fatti dalla reclamante o dalla controparte.

PQM

Il reclamo è fondato.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado:

Visto l'art.10 del C.G.S

- Accoglie il reclamo della Società PRO CALCIO CERVETERI e per l'effetto commina ai sensi dell'art.10 comma 6 del C.G.S. alla Società PONTE DI NONA la sanzione della perdita della gara ASS.SPORT. PONTE DI NONA - PRO CALCIO CERVATERI DEL 12/4/2026 valevole per il campionato di TERZA CATEGORIA con il punteggio di 0-3

- Commina alla Società PONTE DI NONA l'ammenda di Euro 100,00

- Inibisce fino al 08/05/2026 il signor SALVIONI ROBERTO che nella gara in epigrafe svolgeva ruolo di Dirigente Accompagnatore

- Squalifica i GIOCATORI DE SANTIS GIUSEPPE MARTINI GIANMARCO e SCARABOTTI FEDERICO per un'ulteriore giornata
- Dispone restituirsi il contributo ricorso ai sensi dell'Art. 48 comma 6) del C.G.S.

RICORSO DELLA SOCIETA' SPORT LAB 75 PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA SPORT LAB 75-GARBATELLA 1920 DEL 12/04/2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli Atti Ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.104 del 16/04/2026
decide quanto segue.

La Società SPORT LAB 75 ha proposto reclamo davanti a questo Organo Giudicante adducendo che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento a seguito di un "errore tecnico" da parte dell'arbitro.

In buona sostanza la reclamante richiede la ripetizione della gara come da art.10 del C.G.S. in quanto in un momento di zuffa durante l'incontro il direttore di gara avrebbe espulso uno dei propri giocatori al posto di un tesserato della Società GARBATELLA 1920.

Il reclamo non può essere accolto.

Letti gli atti ufficiali questo Giudice richiedeva all'arbitro integrazione del proprio referto di gara dove lo stesso, tuttavia, confermava le decisioni prese sul terreno di gioco.

PQM

Visto l'art.10 del C.G.S.

Il Giudice di Primo Grado:

- Rigetta il ricorso della Società SPORT LAB 75 e per l'effetto si conferma il risultato della gara SPORT LAB 75-GARBATELLA 1920 valevole per il campionato di Terza categoria conclusasi con il seguente punteggio: SPORT LAB 75 - GARBATELLA 1920 3-5
- Dispone incamerarsi il contributo reclamo ai sensi dell'art.48 comma 5 del C.G.S.

GARE DEL 18/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ATLETICO ACILIA A.R.L. - VIS BRACCIANO F.C.

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società VIS BRACCIANO F.C.

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società VIS BRACCIANO F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 100,00 (1 rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LETTA FABIO (FC GDZ CAMPAGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORTELLA DANIELE (C.U.S. ROMA TOR VERGATA) BARBERA JAVIER (POL. SOC. CASTELLINSIEME)
MORETTI DIEGO (POL. SOC. CASTELLINSIEME)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MUDANO ALESSIO (FC GDZ CAMPAGNANO) PIERMATTEI FRANCESCO (FC GDZ CAMPAGNANO)

GARE DEL 19/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 NUOVA TREVI

Perché, persona non iscritta in lista, qualificatasi come allenatore in precedenza squalificato della società, rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro per tutta la durata della gara.

Inoltre, al termine della gara si trovava, indebitamente, nell'area antistante gli spogliatoi rivolgendogli frase minacciosa.

Infine, persona non identificata, ma riconducibile alla società, colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale al termine della gara.

Euro 100,00 GARBATELLA 1920

Perché, persona non iscritta in lista, identificatasi come allenatore, in precedenza squalificato della Società, nell'intervallo tra i due tempi di gioco entrava, indebitamente, nell'area antistante gli spogliatoi rivolgendo frasi offensive a tesserati avversari.

Euro 100,00 GIOCHIAMOLA SEMPRE

Perché, proprio sostenitore, rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

Al termine della gara entrava, indebitamente, sul terreno di gioco, reiterando le offese.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 1/ 5/2026

LORETUCCI FILIPPO (PALMAROLA CLUB A R.L.)

Allontanato, per aver rivolto frasi ingiuriose all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GERMANI MARCO (ATLETICO COLLEFERRO 2)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SALVATORI DANILO (NUOVA TREVI)

Espulso per aver tenuto atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, veniva fatto allontanare da propri compagni di squadra.

Al termine della partita impediva al direttore di gara di rientrare nel proprio spogliatoio.

art. 36 comma 1 lett. a del C.G.S.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRATISSI LUCA (FRASSATI ANAGNI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERSI ADRIANO	(AC TRE FONTANE S.R.L.)	CIOTOLI ANGELO	(KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D)
D AGOSTINI DAMIANO	(POL. PIAN DUE TORRI)	TALONE LEONARDO	(SPORT ARTENA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MICHELI NICOLAS (POLISPORTIVA SACROFANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERNARDINI MATTHIEU	(AISA CALCIO A.S.D.)	MACCALLINI DARIO	(GIOCHIAMOLA SEMPRE)
NICOLETTI ANDREA	(GIOCHIAMOLA SEMPRE)	CLEMENTE VALERIO	(LUCKY JUNIOR)
CIPOLLONE CHRISTIAN	(SPORT LAB 75)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAROSI VITTORIO	(ATLETICO COLLEFERRO 2)	VARI MATTIA	(ATLETICO COLLEFERRO 2)
SACCO LORENZO	(G. CASTELLO)	VENTURINI MARCELLO	(POLISPORTIVA SACROFANO)
DE ANGELIS DARIO	(PRENESTINO)	CARNEVALI TIZIANO	(TUSKER ROMA A.S.D.)

UNDER 19 PROVINC.-RM- C11

GARE DEL 18/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SETTEVILLE CASEROSSE - PRO FIANO A.S.D.

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 4 del I tempo, la Società SETTEVILLE CASEROSSE che si era presentata in campo con 7 calciatori, rimaneva in campo con un numero inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art.

73 delle NOIF, e pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 0-0 ;

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società SETTEVILLE CASEROSSE; Visto l'art. 17 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF.

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società SETTEVILLE CASEROSSE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 1/ 5/2026

VALENTINI ANTONELLO (BORGATA TOR SAPIENZA)

Allontanato, per proteste nei confronti dell'arbitro.

PICCAROZZI DANIELE (CASTELVERDE CALCIO ARL)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

BERINI FABRIZIO (VIRTUS TORRE MAURA)

Allontanato, perché protestava nei confronti di un componente della panchina avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STIBEL MARCO (ATLETICO FOCENE)

Espulso per cumulo di ammonizioni.

VOLPE STEFANO (BORGATA TOR SAPIENZA)

Espulso perche protestava nei confronti di un componente della squadra avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

BASTIANINI FILIPPO (VIS BRACCIANO F.C.)

Espulso per cumulo di ammonizioni.

Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro spintonandolo, quindi, con entrambe le mani al petto facendolo indietreggiare di alcuni passi.

Costringeva, quindi, l'arbitro a sospendere la gara per 24 minuti per ristabilire la quiete.

art. 36 comma 1 lett. B del C.G.S.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUGGIERI SAMUELE	(AQUILOTTI LAZIO C5)	LICITRA LEONARDO	(AUDACE GENAZZANOSANVITESE)
DE TOMASSI NICOLAS	(CASTELVERDE CALCIO ARL)	FASCIANI CHRISTIAN	(VIRTUS PIONIERI)
FRANZESE ANTONIO	(VIS BRACCIANO F.C.)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTIROCCHI MATTEO	(AQUILOTTI LAZIO C5)	CANNONE DEVID	(BORGATA TOR SAPIENZA)
LIETO FRANCESCO	(BORGATA TOR SAPIENZA)	MAZZELLI VALERIO	(BORGATA TOR SAPIENZA)
CUCINELLI LORENZO	(CASTELVERDE CALCIO ARL)	PICCIANO NICOLO	(CASTELVERDE CALCIO ARL)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CAPRABIANCA PIETRO	(CORTINA SPORTING CLUB)	IMPARATO LEONARDO	(FC GROTTI CELONI ROMA VII)
MATTEI LUCA	(FC GROTTI CELONI ROMA VII)	VALENTE RICCARDO	(GORILLA)
CICCONI CHRISTIAN	(MYSP)	CIRTIU DOMENICO AUREL	(OLIMPUS ROMA)
FIorentino CRISTIAN	(SANTA LUCIA CALCIO)	LENCIONI FRANCESCO	(SANTA LUCIA CALCIO)
BORIONI PIERPAOLO	(VIS CASILINA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARAMINI LEONARDO	(ATLETICO FOCENE)	DE DOMINICIS CHRISTIAN	(ATLETICO FOCENE)
AGNETELLI FILIPPO	(AUDACE GENAZZANOSANVITESE)	FEDERICI DANIELE	(AUDACE GENAZZANOSANVITESE)
IASCHI DARIO	(CORTINA SPORTING CLUB)	MORINI ALESSIO	(CYNTHIA 1920)
CALZETTA CRISTIAN	(SANTA LUCIA CALCIO)	NUCERA NICCOLO	(VIRTUS MARINA SAN NICOLA)
PROIETTI LUCA	(VIRTUS PIONIERI)		

GARE DEL 19/ 4/2026**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****GARBATELLA 1920 - FUTBOL TALENTI**

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società FUTBOL TALENTI

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società FUTBOL TALENTI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonchè la penalizzazione di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 100,00 (1 rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SARGENTI MARCO	(TIBER CLUB A.S.D)
----------------	--------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

NOVELLI ANGELO (LEDESMA ACADEMY)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALVITI FILIPPO (ACR FOOTBALL CLUB SSD
ARL)

Pubblicato in Roma il 23 Aprile 2026

IL SEGRETARIO
Angelo Mandolesi

IL DELEGATO
Antonio Simeone